AUMENTO TEMPORANEO DELL'ORGANICO DEI MAGISTRATI MILITARI DI GRADO 4°

Art. 3

I posti di grado quarto nel ruolo dei magistrati militari, che, alla data della cessazione dello stato di guerra risulteranno in eccedenza rispetto all'organico fissato dalla tabella C annessa al R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, saranno conservati, salvo a essere gradualmente soppressi in dipendenza delle vacanze che, successivamente a quella data, si formeranno in detto grado.

Versione in vigore dal 23 gennaio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento temporaneo dell'organico dei magistrati militari di grado 4°
Estremi	Legge 14 dicembre 1942, n. 1538
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-temporaneo-dell-organico-dei-magistrati-militari-di-grado-4/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it